497/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79774 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Lucci.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli.

RESISTENTE

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Guardia di Finanza – Centro Informativo Amministrativo Nazionale, rappresentato e difeso in proprio.

RESISTENTE

FATTO

La ricorrente ha rappresentato di aver svolto servizio nella Guardia di Finanza fino al 16.01.2019 e di non aver percepito il TFS. Ha concluso per la condanna dell'INPS con vittoria di spese da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario.

Con comparsa di costituzione l'INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo e nel merito l'infondatezza del ricorso.

Ha concluso per il difetto di giurisdizione e nel merito per il rigetto.

Con memoria di costituzione il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Guardia di Finanza – Centro Informativo Amministrativo Nazionale ha eccepito il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo e nel merito ha rilevato di aver inviato all'INPS la documentazione necessaria per la liquidazione del TFS in data 20/03/2024.

Ha concluso per il difetto di giurisdizione e nel merito per il rigetto.

All'udienza del 23/10/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Roberta Scaringi per delega per la ricorrente ha dichiarato che il resistente INPS ha provveduto al pagamento e ha chiesto la cessata materia del contendere, l'avv.

Flavia Incletolli per l'Inps e il Ten. Col. Giuseppe Santonastaso per il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza - Centro Informativo Amministrativo Nazionale, hanno aderito alla richiesta di dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

DIRITTO

Alla luce di quanto chiesto dalle parti, va dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.10.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.10.2024 13:18:30
GMT+02:00